



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 46

Seduta del 25 luglio 2024

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Assestamento del Bilancio di previsione 2024, ai sensi dell'art. 20 del DPR 97/2003 recante “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo al comma 6 lett. g) che la *Conferenza delibera (...) i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio (...), trasmettendoli per l'approvazione al Ministro della Transizione Ecologica (ex Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e al Ministro dell'Economia e delle Finanze*”

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”* ed in particolare l'art. 6 in materia di funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del quale *“il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'Autorità di bacino mediante la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione delle deliberazioni della conferenza istituzionale permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4 (comma 2). (...) Lo statuto, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorità di bacino sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4). Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, ridotti a 30 giorni per le variazioni di bilancio, gli stessi si intendono approvati qualora non ricusati dal Ministro vigilante. Trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (comma 5)”* nonché l'art. 11 comma 2 secondo cui *“Per l'amministrazione e la contabilità l'Autorità di bacino emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”*;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 5 comma 2 lettera h) sulla competenza della CIP a deliberare i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio;

VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”*, le cui disposizioni costituiscono il quadro di riferimento per la definizione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Autorità nonché le ulteriori disposizioni di legge in materia di amministrazione e contabilità pubblica richiamate nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 20 *“Assestamento, variazioni e storni al bilancio”*, ai sensi del quale *“entro il termine del 30 luglio di ciascun anno è deliberato l'assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione”*;

VISTO, INOLTRE, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, approvato con decreto n. 53 del 1.02.2021 dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia, ai sensi dell'art. 63 comma 6 lettera g) del d.lgs. n. 152/2006, e le disposizioni contenute al *“Capo II – Bilancio di previsione”* e in particolare l'art. 16 comma 1 *“Assestamento, variazioni e storni al bilancio”*;

DATO ATTO che, con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 21 novembre 2023 è stato adottato il bilancio di previsione annualità 2024 ai sensi dell'art. 63 comma 6, lett. g) del d.lgs. 152/2006 ed approvato con decreto interministeriale n. 152 del 22 aprile 2024;

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 45 del 7 maggio 2024 recante *“Adozione rendiconto generale 2023 ai sensi dell’art. 63 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino dell’Appennino Centrale”* e il decreto interministeriale n. 259 dell’11 luglio 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 294 del 25 ottobre 2016 e dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, le delibere di approvazione del bilancio, le delibere di adozione delle variazioni di Bilancio di previsione nonché quelle di adozione del rendiconto di bilancio *“(…) diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al Bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l’approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico finanziario”*;

DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE l’assestamento di Bilancio 2024 dell’Autorità deve essere deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi dell’art. 63 c. 6 lettera g) del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 5 c. 2 lettera h) dello Statuto;

DATO, INFINE, ATTO CHE l’art. 16, comma 1 del sopra citato Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, prevede che le variazioni al bilancio di previsione, da adottare in corso di gestione, comprese quelle per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, sono deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente, su proposta del Segretario Generale, previo parere del Collegio dei Revisori, entro il 30 novembre e che il comma 1 dell’art. 20 del D.P.R. 97/2003 prevede che l’assestamento al bilancio deve essere deliberato entro il termine del 30 luglio di ciascun anno;

VISTA la relazione del Segretario generale recante *“Proposta di deliberazione dell’assestamento e delle relative variazioni al Bilancio di previsione 2024”* del 19 luglio 2024, allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)

VISTO, IN PARTICOLARE, il *“Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione – anno 2024”* accluso alla menzionata *“Proposta di deliberazione dell’assestamento e delle relative variazioni al Bilancio di previsione 2024”* (Allegato n. 1), in cui si dà atto della salvaguardia dei saldi a pareggio del Bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole sull’assestamento del Bilancio di Previsione 2024 reso dal Collegio dei revisori il 24 luglio 2024 e acquisito agli atti il 24 luglio 2024 con il numero di protocollo 8256;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 25 luglio 2024;

Tutto ciò visto e considerato.

DELIBERA

ART. 1

ADOZIONE DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

1. Ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 97/2003, dell’articolo 63 c. 6 lett. g) del decreto 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dell’art. 5 c. 2 lett. h) dello Statuto e dell’art. 16 c. 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale è adottato l’assestamento del Bilancio di previsione 2024, come riportato nella *“Proposta di deliberazione dell’assestamento e delle relative variazioni al Bilancio di previsione 2024”* allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

2. L'assestamento del Bilancio di previsione 2024 di cui alla presente deliberazione è trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 2 commi 1 e 2 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 25 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Ing. Marco Casini)

Allegato: "Proposta di deliberazione dell'assestamento e delle relative variazioni al Bilancio di previsione 2023"